

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHI, ACIERNO, APREA, ARATA, BAIAMONTE, BASSI LAGOSTENA, BECCHETTI, BERGAMO, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, BURANI PRO-CACCINI, CACCAVALE, CANESI, CARLESIMO, CASCIO, COLLAVINI, DELLA VALLE, GORI, LODOLO D'ORIA, MARIO MASINI, MATACENA, MELE, MOLINARO, NAN, ODORIZZI, PAISSAN, PERALE, PINTO, PISANU, PODESTÀ, ROSSO, SIGONA, STORNELLO, TARDITI, TORTOLI, TRAPANI, USIGLIO, VALDUCCI

Norme per la salvaguardia, il restauro e la conservazione dei caratteri originari delle dimore storiche in Toscana

Presentata l'8 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito degli interventi promossi dallo Stato per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali nel nostro Paese, una particolare rilevanza assumono le iniziative a favore di quelle situazioni che maggiormente hanno mantenuto inalterati i caratteri del passato e quindi un indiscusso valore storico e culturale. Ci sono regioni, come ad esempio la regione Toscana, dove questa situazione è particolarmente accentuata tanto è che autorevoli esponenti del mondo della cultura arrivano ad affermare che l'intero ambiente regionale, in quanto tale, dovrebbe essere oggetto di una tutela specifica poiché rappresenta nel complesso un bene culturale di altissimo significato. Alcuni hanno prospettato l'idea di definire l'intera Toscana come una « regione ecologica » per la particolare situazione del-

l'ambiente naturale che si è conservata sino ai giorni nostri e per le interazioni positive fra l'uomo e l'ambiente che tale regione evidenzia. Altri arrivano a definire la Toscana come una regione museo, poiché al di là delle opere d'arte conservate in ambienti specifici e le caratteristiche peculiari dei centri storici cittadini, dei borghi e delle case, tutta la regione esprime una situazione carica di messaggi storici, culturali e artistici di grande valore.

Questa premessa spiega le ragioni di ordine generale per cui si intende intervenire con una legge dello Stato a favore di uno specifico ambito regionale.

Tuttavia, nel quadro degli interventi complessivi che a nostro avviso dovrebbero essere attivati per la tutela del patrimonio culturale toscano, assume un particolare rilievo l'intervento a favore della salva-

guardia, restauro e conservazione dei caratteri originari delle dimore storiche che di tale patrimonio costituiscono un elemento assai significativo e peculiare.

Non vi è dubbio che tali dimore rappresentano oggi una testimonianza storica e un bene culturale sempre più prezioso che diventa dovere dell'intera comunità nazionale proteggere e tutelare nel modo adeguato. Si tratta di situazioni abitative che si sono conservate attraverso i secoli fino ai giorni nostri, nonostante i mutamenti delle complesse vicende storiche, economiche e sociali del nostro paese. Situazioni, dunque, che esprimono un valore culturale in sé da salvaguardare e valorizzare anche nella proiezione della società del futuro. Tali dimore sono costituite da palazzi, castelli, ville, fattorie, residenze che tuttora sono destinate ad abitazione ed abitate effettivamente dalle famiglie; luoghi in cui il più delle volte, attraverso i secoli, si è proceduto ad un continuo abbellimento ed arricchimento delle situazioni che spesso ha prodotto autentiche testimonianze d'arte. In certi casi, anche frequenti, tali dimore risultano abitate ancora oggi dalle stesse famiglie per cui furono costruite nei secoli passati e che si impegnarono nelle generazioni a mantenerne le caratteristiche peculiari ed a migliorarle con interventi tesi ad acquisire maggiori livelli di funzionalità e di grado estetico.

Lo Stato non può non impegnarsi per favorire il mantenimento di queste situazioni abitative venendo incontro alle esigenze molteplici e complesse dei proprietari che, in un contesto economico estremamente difficoltoso per la salvaguardia di tali situazioni, si impegnano tuttavia a costo anche di grandi sacrifici a conservare il carattere di « dimora », quindi di luogo abitato dalle famiglie, a tali edifici.

Poiché non vi è dubbio che come nella coscienza moderna si è arrivati a riconoscere il valore di bene culturale ad un contesto ampio, come un paesaggio, un ambiente naturale, un centro storico e così via, allo stesso modo si è arrivati a riconoscere lo stesso valore di bene culturale non solo all'immobile in sé, sia esso un

palazzo o una villa, ma alla situazione rappresentata dal fatto che l'immobile continua ad essere destinato all'abitazione delle famiglie ed è effettivamente abitato da esse.

La presente normativa intende salvaguardare proprio queste situazioni.

Il legislatore si rende conto che nelle condizioni economiche e sociali di oggi, per quanto sia grande il valore culturale delle dimore storiche abitate dalle famiglie, con la stessa destinazione per cui furono costruite e non con una destinazione diversa ad esempio di tipo commerciale o turistico, è molto difficile che tali famiglie, in primo luogo le famiglie proprietarie, possano sostenere gli oneri necessari a garantire anche solo un adeguato restauro. Il legislatore dunque tende a venire incontro alle necessità economiche e finanziarie di tali famiglie, per le esigenze di restauro e di valorizzazione dei suddetti immobili, purché esse si impegnino, con la conservazione della destinazione abitativa e la continuità della loro presenza, a mantenere il valore culturale di questa testimonianza vivente. Si intende perciò creare un sistema di incentivi a favore dei proprietari purché essi assumano un ruolo nuovo, quasi garanti e custodi di queste testimonianze storiche, incentivi che vengono a cadere senz'altro nel momento in cui il proprietario, secondo quanto consente la legge dello Stato, sceglie una destinazione diversa: museale, commerciale, turistica, abitativa ma da parte di un numero molteplice di famiglie diverse da quella proprietaria come potrebbe derivare ad esempio da un frazionamento di tipo condominiale o dalla trasformazione in un convitto o comunità educativa.

Una dimora, infatti, è tanto più viva quanto più essa è abitata e il suo carattere storico assume i connotati di un preciso valore culturale nella misura in cui sia abitata secondo le caratteristiche originarie da una famiglia, talvolta addirittura dalla stessa famiglia per cui nei secoli passati fu costruita o che la illustrò con il suo nome. Lo Stato intende mantenere queste situazioni di vita, sollecita la collaborazione dei proprietari, tende a promuo-

vere la conoscenza di tali dimore introducendo iniziative diffuse soprattutto nel sistema inglese; interviene in modo specifico nella regione Toscana poiché in essa tali situazioni sono particolarmente diffuse e caratterizzate, nel complesso, da un continuo e notevole impegno dei proprietari, che appare tuttavia insufficiente rispetto sia all'entità degli interventi che sarebbero richiesti dal valore dei beni, sia alle risorse obiettivamente disponibili presso la grande maggioranza delle famiglie.

La presente proposta di legge è costituita da 8 articoli.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della tutela e valorizzazione del bene culturale rappresentato dalle dimore storiche; l'articolo 2 definisce l'entità dei contributi statali riservati ai proprietari che ne facciano richiesta; l'articolo 3 istituisce un apposito comitato paritetico per le dimore storiche,

presso la regione Toscana, composto da rappresentanti delle sovrintendenze competenti, delle associazioni di categoria più rappresentative e della stessa regione con il compito istruttorio di verificare la legittimità delle domande e inserirle in un elenco periodicamente aggiornato e trasmesso regolarmente agli organi centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali per la concessione dei contributi; l'articolo 4 definisce i criteri ed i requisiti per l'accesso alle contribuzioni e per la formulazione delle domande; l'articolo 5 introduce il concetto della convenzione in base a cui i proprietari rendono accessibili al pubblico i beni restaurati con il contributo dello Stato; gli articoli 6 e 7 prevedono la istituzione di un fondo apposito di lire 15 miliardi per il triennio 1996-1998 e le modalità di erogazione dei contributi, riservati ai proprietari che ne facciano richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di provvedere alla salvaguardia, al restauro, alla conservazione dei caratteri originari delle dimore storiche della regione Toscana e di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed artistico da esse rappresentato, lo Stato promuove un sostegno finanziario e concorre con i proprietari di suddette dimore storiche negli impegni di spesa che si dimostrino necessari.

ART. 2.

1. I proprietari di beni immobili, mobili, di collezioni o serie di oggetti che definiscono e qualificano nel loro insieme le dimore storiche, situati nella regione Toscana, vincolati o dichiarati di importante interesse ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 possono fare richiesta di contribuzione finanziaria da parte dello Stato nella misura pari:

a) al 95 per cento della spesa da sostenere per l'espletamento di lavori di restauro dei prospetti e delle opere condominiali;

b) all'80 per cento per il restauro degli altri beni culturali immobili e mobili vincolati, di pertinenza della dimora storica oggetto di interventi;

c) al 75 per cento per il restauro degli ambienti interni dei fabbricati purché vincolati.

ART. 3.

1. Presso la regione Toscana è istituito un apposito elenco contenente le relative domande dei proprietari ed è organizzato

un comitato misto, per la tutela delle dimore storiche, costituito pariteticamente da rappresentanti della regione, delle sovrintendenze competenti per territorio e materia e delle associazioni di categoria più rappresentative.

2. Il comitato ha il compito di provvedere alla verifica della regolarità, correttezza e congruità delle domande presentate dai proprietari e qualora esse rispondano ai requisiti prescritti dalla legge di inserirle nell'apposito elenco, che è il riferimento dell'iniziativa statutale, allegando a titolo consultivo un parere sul merito. Tale parere deve essere formulato entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduto il quale, il parere, se non pervenuto, si considera espresso in termini positivi. In tale caso l'inserimento nell'apposito elenco è da considerarsi automatico.

3. L'elenco contenente le domande dei proprietari e il relativo parere sono trasmessi periodicamente dal comitato al Ministero per i beni culturali ed ambientali per la definizione degli interventi dello Stato.

ART. 4.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 3 entro i limiti ed alle condizioni seguenti:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, i proprietari delle dimore storiche da restaurare possono avanzare alla regione Toscana apposita istanza di erogazione dei contributi statali, da sottoporre a verifica per l'inserimento nell'apposito elenco di cui all'articolo 3. Tale inserimento è condizione necessaria per la concessione dei contributi da parte dello Stato;

b) le istanze di erogazione del contributo statale devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) provvedimento di vincolo o dichiarazione della competente sovrinten-

denza di importante interesse storico ed artistico del bene soggetto a restauro;

2) progetto esecutivo del restauro da effettuare, provvisto del nulla-osta della competente sovrintendenza;

3) parere di congruità dei prezzi previsti in progetto, rilasciato dalla stessa sovrintendenza;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestanti, per gli immobili adibiti ad abitazione, che i richiedenti abitano effettivamente l'immobile o che comunque l'immobile stesso è abitato da famiglia affittuaria in condizioni che ne mantengono il carattere originario e unitario di dimora storica;

5) ove l'edificio risulti in tutto o in parte ceduto in locazione, dichiarazione con firma autenticata dal notaio o dal segretario comunale del comune ove è collocato il fabbricato, mediante la quale il proprietario si obbliga al mantenimento della destinazione abitativa, con carattere di unitarietà, del « piano nobile » della dimora storica oggetto di intervento;

6) per gli altri immobili non abitati, dichiarazione con firma autenticata dal notaio o dal segretario comunale del comune dove ha sede il fabbricato, mediante la quale il proprietario si obbliga al mantenimento della destinazione del « piano nobile » della dimora storica che non potrà essere diversa da quella abitativa;

c) per tutti i beni culturali oggetto della presente legge, ai fini del sostegno e delle contribuzioni statali di cui all'articolo 1, è fatto obbligo di presentare da parte del proprietario richiedente la seguente documentazione:

1) dichiarazione incondizionata di assunzione a carico del richiedente proprietario dell'onere della copertura della quota di spesa a carico dello stesso pari al 5, 20 o 25 per cento della spesa relativa alle opere di restauro della dimora storica per cui si chiede il contributo dello Stato;

2) titoli attestanti i trasferimenti di proprietà del bene immobile durante il ventennio anteriore alla richiesta;

3) certificato storico catastale;

4) prova documentale della legittima provenienza per i beni mobili, per le collezioni o serie di oggetti qualificanti la dimora storica;

5) testo preliminare della convenzione che verrà stipulata con lo Stato al termine dei lavori, di cui all'articolo 6.

ART. 5.

1. I beni culturali, restaurati ai sensi della presente legge, restano accessibili al pubblico ed agli studiosi secondo modalità fissate caso per caso, mediante convenzioni da stipularsi tra il proprietario e l'assessorato regionale ai beni culturali e ambientali.

2. Nella convenzione deve essere previsto che l'apertura al pubblico sia regolare e periodica, con cadenza almeno settimanale, tale da consentire visite idonee ad una adeguata conoscenza dei beni. In ogni caso dovrà essere pienamente garantito il rispetto della riservatezza della vita familiare degli abitanti, della dimora storica, nonché dovrà essere assunta ogni misura per la massima sicurezza, salvaguardia e tutela dei beni.

3. La convenzione deve prevedere altresì il rimborso al proprietario da parte della regione delle spese di custodia nonché il rimborso delle spese di ordinaria gestione del bene restaurato; i custodi sono assunti a cura e a spese del proprietario stesso.

4. In caso di inadempienza del proprietario, dopo la stipula della convenzione, la regione Toscana può promuovere l'esproprio dell'intero immobile per il quale è stato concesso il contributo statale previa dichiarazione di pubblica utilità dello stesso.

5. In caso di morte, gli eredi possono succedere nella convenzione con la regione, oppure offrire in vendita alla regione l'immobile, oppure ancora risolvere la conven-

zione stessa corrispondendo alla regione un importo pari al contributo a suo tempo ricevuto dal proprietario, maggiorato degli interessi maturati per il periodo decorrente tra l'erogazione del contributo e la morte del loro dante causa.

ART. 6.

1. L'erogazione del contributo per il restauro, nel caso che il bene risulti in comproprietà, è concesso anche a un solo proprietario che ne abbia fatto richiesta nei modi e nei tempi fissati dall'articolo 4, purché il progetto preveda il restauro dell'intera parte e il richiedente si assuma l'onere previsto dall'articolo 2 per l'intero intervento.

2. Il contributo è erogato direttamente all'impresa che conduce i lavori di restauro, anche per stati di avanzamento dei lavori, ove la stessa impresa ne faccia richiesta scritta nei sessanta giorni successivi, previa esibizione di ricevuta dell'avvenuto pagamento da parte del proprietario delle quote a suo carico e previo collaudo della competente sovrintendenza dell'avvenuta realizzazione dei lavori per i quali viene avanzata la richiesta del contributo di erogazione.

3. Il contributo può essere erogato in unica soluzione al proprietario che provvede ad esibire ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'intera somma prevista in progetto all'impresa che ha condotto i lavori di restauro, ove tale forma sia richiesta per iscritto dal proprietario stesso e previo collaudo della competente sovrintendenza a lavori ultimati, entro i sessanta giorni successivi alla esibizione della predetta ricevuta.

4. Il contributo concesso non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro provvede alla erogazione dei contributi sulla base di un programma di interventi i cui criteri sono fissati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro

da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, tenuto conto del parere consultivo espresso dal comitato paritetico per le dimore storiche istituito presso la regione Toscana.

6. I criteri di cui al comma 5, sono pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono tenere conto, nell'ordine, dello stato di degrado dei beni di cui si chiede il restauro, della completezza della documentazione allegata alla richiesta di restauro, della data di presentazione della stessa al comitato paritetico per le dimore storiche, nonché degli altri criteri che quest'ultimo indichi al fine di prevenire qualsiasi ipotesi di violazione del principio della imparzialità nella erogazione del contributo di restauro da parte dello Stato.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 15 miliardi annui per il triennio 1996-1998, si provvede mediante istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali a decorrere dall'esercizio 1996, la cui dotazione annua è definita successivamente in sede di legge finanziaria.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

